

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1120 del 25/02/2025
Oggetto	DEMANIO IDRICO, R.R. N.41/2001 ARTT. 27, 28 E 31 - CAMBIO DI TITOLARITA' E VARIANTE SOSTANZIALE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO ANTINCENDIO, DA FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO (RE), LOCALITA' SAN BIAGIO DEI PROCEDIMENTI RE02A0092 E REPPA1379 CON CONTESTUALE ACCORPAMENTO ALL'INTERNO DEL PROCEDIMENTO RE22A0065. SINADOC 6312/2023. TITOLARE: 2G LOGISTIC SRL
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1154 del 24/02/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno venticinque FEBBRAIO 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO: DEMANIO IDRICO, R.R. N.41/2001 ARTT. 27, 28 E 31 - CAMBIO DI TITOLARITA' E VARIANTE SOSTANZIALE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO **ANTINCENDIO**, DA FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI **CASTELNOVO DI SOTTO (RE)**, LOCALITA' **SAN BIAGIO** DEI PROCEDIMENTI RE02A0092 E REPPA1379 CON CONTESTUALE ACCORPAMENTO ALL'INTERNO DEL PROCEDIMENTO RE22A0065. SINADOC 6312/2023.
TITOLARE: **2G LOGISTIC SRL**

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; l.r. 4/2018; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo, la d.G.R. 1060/2023, sul rispetto dei parametri quantitativi delle acque;
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 118 del 29/09/2022 con cui è stato conferito al Dott. Richard Ferrari l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Reggio Emilia;

PRESO ATTO

- delle comunicazioni presentate il 03/08/2022 ai protocolli PG/2022/128401 e 128395 con cui la ditta CoopSette Società Cooperativa in L.C.A., P.Iva 0125650358, ha comunicato la rinuncia alle concessioni di derivazione acqua pubblica da falde sotterranee con codice di procedimento RE02A0092 e REPPA1379;

- della domanda presentata il 30/12/2022 al protocollo PG/2022/213995 con cui la ditta Om Log spa, CF./P.Iva 10925580150, ha richiesto la concessione dei pozzi oggetto delle concessioni ancora in essere RE02A0092 e REPPA1379;
- che, a seguito di questa richiesta, è stato attribuito il codice unico di procedimento RE22A0065;
- della domanda presentata in data 14/10/2024 ai prot. PG/2024/184672 e 184674 con cui la ditta 2G Logistic spa, C.F./P.Iva 03042130355, ha chiesto il cambio di titolarità delle medesime concessioni di derivazione di acqua pubblica e il contestuale accorpamento con variante sostanziale (variazione dell'uso, diminuzione del volume derivato e aumento della portata massima complessiva di derivazione) con lettera del 14/10/2024 al prot. PG/2024/184671;

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo delle varie istanze presentate di cui sopra, da cui si evince che con atto notarile di compravendita del 22/07/2021 repertorio n. 9361 e raccolta n. 6644 Om Log spa ha acquistato la proprietà in questione da Coopsette Società. Successivamente, in data 22/01/2024 la ditta Om Log spa con atto notarile di scissione repertorio n. 9084 e raccolta n. 6206 si è scissa in maniera parziale proporzionale assegnando una parte del patrimonio, compresa la proprietà dei terreni su cui insistono i pozzi oggetto di concessione, ad una società di nuova costituzione denominata 2G Logistic srl.

DATO ATTO:

- che è opportuno procedere all'accorpamento delle due derivazioni (RE02A0092 e REPPA1379) in una unica concessione (RE22A0065) in applicazione dell'art. 5 comma 3 del R.R. n. 41/2001, ricorrendone i presupposti in quanto le derivazioni risultano essere tutte al servizio degli stabilimenti della ditta posti in località San Biagio;
- che la destinazione d'uso della risorsa idrica individuata per ciascun pozzo (igienico e assimilati) rientra nella tipologia di cui alle lett. d) dell'art. 152 della citata L.R. 3/99, così come modificato ed integrato dalle DGR n. 1225/01, n. 609/02, n. 1325/03, n. 1274/05, n. 2242/05, n. 1994/06, n. 2326/08, n. 1985/2011, n. 65/2015 e n. 1792/2016;
- che l'importo del canone annuo è stabilito in ragione della portata complessiva d'esercizio.

PRESO INOLTRE ATTO

- che, ai sensi dell'art. 12 del R.R. 41/2001, sono stati acquisiti i pareri di rito nell'ambito dell'istruttoria del procedimento di Concessione ed è stata disposta la pubblicazione della domanda tramite avviso sul BURERT n. 38 del 15/02/2023;

- che in data 30/09/2024 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;
- che in data 29/10/2024, la BDNA ha rilasciato la documentazione antimafia attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, D.Lgs. 159/2011;

CONSIDERATO:

- che la Provincia di Reggio Emilia ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione;
- i pareri positivi espressi sulla conformità generale della strategia antincendio da parte del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Reggio Emilia di cui al protocollo PG/2023/22889 del 08/02/2023;
- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "*Metodo Era*", definiti dalla medesima direttiva;
- con nota assunta al protocollo ARPAE n. 195932 del 17/11/2023, sono state fornite dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po indicazioni specifiche sull'applicazione del suddetto "Metodo ERA" della "Direttiva Derivazioni";
- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col "*metodo Era*", la derivazione oggetto di concessione (campo pozzi costituito da 2 pozzi e 1 pozzo di soccorso) ricade nei casi di "*Attrazione*", definiti dalla medesima direttiva;

ACCERTATO che, il richiedente:

- ha corrisposto le spese di istruttoria;
- ha corrisposto il canone per l'annualità corrente (2025), quelle pregresse e il deposito cauzionale.

RESO NOTO CHE:

- il Responsabile del procedimento è il Titolare dell'Incarico di funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso industriale ed altri utilizzi", Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest - ARPAE Emilia-Romagna, Pietro Boggio Tomasaz;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il sottoscritto Dirigente

Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Reggio Emilia;

– le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio del cambio titolarità, variante sostanziale e accorpamento dei procedimenti RE02A0092 e REPPA1379 sotto il codice procedimento RE22A0065;

DETERMINA

- di riconoscere a tutti gli effetti e per le causali in premessa specificate, alla ditta **2G Logistic spa** C.F./P.Iva **03042130355**, subentrante a CoopSette Società Cooperativa in L.C.A. P.Iva 0125650358, la titolarità delle concessioni di derivazione di acqua pubblica sotterranea di cui ai procedimenti RE02A0092 e REPPA1379, ai sensi dell'art. 28, r.r. 41/2001;
- di stabilire che, ai sensi dell'art. 20 del TU n. 1775/1933, il subentrante si assume l'onere del versamento dei canoni rimasti eventualmente insoluti;
- di confermare l'accorpamento delle concessioni RE02A0092 e REPPA1379 in un unico procedimento con codice **RE22A0065**;
- di riconoscere alla medesima ditta la variante sostanziale delle concessioni di derivazione acqua pubblica sotterranea originarie, per l'aumento della portata di derivazione complessiva (da 9,5 a 22 l/s), per la variazione dell'uso (da irrigazione aree verdi ad antincendio) e la diminuzione del volume prelevabile (da 4607 a 65 m³), ai sensi dell'art. 31, R.R 41/2001;
- di confermare la durata della concessione fino al **31 dicembre 2034**;
- di dare atto che il canone dovuto per l'anno 2025 e le annualità pregresse, sono stati corrisposti;
- di dare atto che la somma dovuta a titolo di deposito cauzionale quantificata in **276,79 €**, ai sensi dell'art. 154 della L. R. 3/99, è stata versata;
- di esprimere il proprio **nullaosta** allo svincolo dei depositi cauzionali di entrambi i procedimenti (REPPA1379 e RE02A0092) versati da Coopsette Società Cooperativa in L.C.A.;
- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;

- di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
- di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI REGGIO EMILIA
Dott. Richard Ferrari
(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata a **2G Logistic spa** C.F./P.Iva **03042130355** (Codice procedimento RE22A0065).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 3 pozzi aventi le seguenti caratteristiche:

- **pozzo 1** (ex RE02A0092) profondità di 38 m, con tubazione di rivestimento in ferro del diametro di 150 mm, parete filtrante compresa tra 31,5 - 34 m dal p.c., equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 15 kW e portata massima pari a 11,0 l/s. Il pozzo è sito in Comune di Castelnovo di Sotto (RE), località San Biagio, su terreno di proprietà del richiedente, censito al foglio 43, mappale 31; coordinate UTM-RER: X = 624.927 Y = 961.198.

- **pozzo 2** (ex RE02A0092) profondità di 38 m, con tubazione di rivestimento in PVC del diametro di 180 mm, parete filtrante compresa tra 34 - 36,5 m dal p.c.. Il pozzo non sarà attrezzato con pompa, ma verrà mantenuto come pozzo di soccorso. L'opera è sita in Comune di Castelnovo di Sotto (RE), località San Biagio, su terreno di proprietà del richiedente, censito al foglio 43, mappale 31;

coordinate UTM-RER: X = 624.775 Y = 961.348.

- **pozzo 3** (ex REPPA1379) profondità di 38 m, con tubazione di rivestimento in ferro del diametro di 150 mm, parete filtrante compresa tra 31 - 34 m dal p.c., equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 15 kW e portata massima pari a 11,0 l/s. Il pozzo è sito in Comune di Castelnovo di Sotto (RE), località San Biagio, su terreno di proprietà del richiedente, censito al foglio 43, mappale 30; coordinate UTM-RER: X = 624.773 Y = 961.141.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata all'alimentazione del sistema antincendio dei fabbricati della ditta richiedente con un consumo **complessivo di 65 m³/annui** e portata massima complessiva di prelievo pari a **22 l/s**.

2. Il prelievo avviene dal corpo idrico - **Pianura Alluvionale Appenninica** - confinato superiore, codice: **0610ER-DQ2-PACS**, in stato quantitativo buono.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Per l'anno 2025 il canone è determinato in **276,79 €**.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

3. Dal 1 marzo 2021 il pagamento dei canoni, dei depositi cauzionali e delle spese istruttorie dovute alla Regione per l'utilizzo del demanio idrico dovranno essere eseguiti tramite il sistema PagoPA. Il pagamento dovrà avvenire accedendo al sistema tramite il seguente link: PayER-PagoPA, le indicazioni necessarie per il pagamento tramite la piattaforma sono riportate alla pagina web "Concessioni e demanio idrico modalità di pagamento" accessibile tramite il link: www.arpae.it/pagamentidemanioidrico."

4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno;

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a **279,79 €**, ai sensi dell'art. 154 della L. R. 3/99, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione rimane valida fino al **31 dicembre 2034**;

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario, qualora non avesse ancora provveduto, è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione del volume di acqua derivata su ciascun pozzo e a trasmettere i volumi di acqua derivata entro il 31 gennaio di ogni anno ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.

3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo

a riduzione del canone annuo.

5. Subconcessione – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

6. Cambio di titolarità - Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all' Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

7. Cessazione dell'utenza –Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di ulteriori criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio e, eventualmente, anche in riduzione della quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

Il sottoscritto Fagioli Giovanni, C.F. FGLGNN65P05G337B, in qualità di legale rappresentante della società 2G Logistic spa C.F./P.Iva 03042130355, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

Il legale rappresentante

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.